

## Delibera n° 111

Estratto del processo verbale della seduta del  
**31 gennaio 2025**

**oggetto:**

L 241/1990, ART 15. SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE AI MINORI STRANIERI NON REGOLARI E AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Mario ANZIL</b>	Vice Presidente	presente
<b>Cristina AMIRANTE</b>	Assessore	assente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

## Richiamati:

- l'articolo 34, comma 1, lett. b-bis) del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come inserita dall'articolo 14 della citata legge 47/2017, il quale stabilisce che i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale, hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale, [...];
- l'art. 63, comma 4 del Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) il quale stabilisce che *"i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed usufruiscano dell'assistenza sanitaria in condizione di parità con i cittadini italiani"*;
- il combinato disposto degli articoli 2 e 14 della Legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), che definiscono il minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato come il soggetto minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano stabilendo che, in caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza;
- la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) con cui la Regione rende effettivi i diritti di cittadinanza sociale realizzando un sistema organico di interventi e servizi che favorisce la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione individuali e familiari, disciplinando il sistema integrato di interventi e servizi sociali, comprensivi dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari;
- l'articolo 4 della medesima L.R. 6/2006 ai sensi del quale i minori stranieri hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, [...];
- l'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006) il quale prevede che il Servizio sanitario regionale orienta il suo modello assistenziale al perseguimento delle finalità enunciate dalla medesima legge regionale, tra le quali si ricordano:
  - la valorizzazione della centralità della persona, del ruolo della famiglia e della rete di supporto familiare;
  - la permanenza del cittadino nel proprio contesto di vita, anche attraverso la riduzione dell'istituzionalizzazione di minori e la promozione di forme di domiciliarità innovative;

- l'equità in salute in modo da assicurare la parità di accesso di tutti i cittadini al sistema sanitario regionale;
- l'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), che, in attuazione della richiamata L.R. 6/2006, stabilisce che la Regione tutela il diritto all'accoglienza, alla salute e all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati [...];

**Vista** la Risoluzione n. 25/E del 7 giugno 2022 dell'Agenzia delle Entrate che, prendendo atto dell'orientamento normativo nazionale volto a tutelare i minori stranieri, ancorché privi di un regolare permesso di soggiorno, ha individuato le modalità operative da seguire per le richieste di attribuzione e il rilascio dei codici fiscali ai minori stranieri, al fine di uniformare il comportamento degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate su tutto il territorio nazionale;

**Considerato** che la citata Risoluzione n. 25/E del 7 giugno 2022 dell'Agenzia delle Entrate ha, altresì, previsto che le strutture ASL interessate possano stipulare con le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate appositi protocolli d'intesa volti a concordare modalità operative efficaci ed agevoli per lo scambio delle informazioni relative all'attribuzione dei codici fiscali ai minori stranieri;

**Richiamato**, altresì, l'art. 3, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), il quale prevede che il Servizio sanitario regionale è composto dai seguenti enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico:

- a) l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- b) l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
- c) l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
- d) l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC);

**Considerato** che la Regione Friuli Venezia Giulia esercita funzioni di coordinamento nei confronti delle Aziende Sanitarie del territorio di propria competenza, ai sensi dell'art. 4 della medesima L.R. 27/2018;

**Visto** l'incontro tenutosi, in data 4 dicembre 2024, presso la sede della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità tra i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale, delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti e della suddetta Direzione centrale, al fine di definire i contenuti e le criticità relative alle richieste di attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;

**Preso atto** che sussiste l'interesse a sviluppare una collaborazione tra la Regione e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia al fine di disciplinare modalità operative efficaci ed agevoli per lo scambio delle informazioni relative all'attribuzione dei codici fiscali ai minori stranieri, prevedendo procedure idonee ad assicurare, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, un coordinamento e una cooperazione idonee a sostenere la semplificazione e l'uniformità delle procedure;

**Ritenuto** necessario addivenire alla stipula di un apposito Protocollo d'Intesa con l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia per le finalità *ut supra* descritte;

**Ritenuto**, altresì:

- di approvare lo schema di "Protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell'iscrizione

*al servizio sanitario nazionale*”, di cui all'allegato n. 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di autorizzare la stipula del predetto Protocollo d'Intesa, al fine di disciplinare modalità operative efficaci ed agevoli per lo scambio delle informazioni relative all'attribuzione dei codici fiscali ai minori stranieri, prevedendo procedure idonee ad assicurare, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, un coordinamento e una cooperazione idonee a sostenere la semplificazione e l'uniformità delle procedure;
- di autorizzare il Direttore centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, o suo delegato, alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa in parola e all'adozione degli atti conseguenti e per l'attuazione dello stesso;
- di autorizzare modifiche allo schema del citato Protocollo d'Intesa di natura non sostanziale, anche per adattarlo a specifiche esigenze operative;

**Precisato** che:

- il *“Protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale”*, avrà durata triennale e sarà prorogabile tacitamente per una durata analoga a quella iniziale, qualora non intervenga una diversa ed espressa volontà delle parti;
- dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

**Visti:**

- lo Statuto regionale;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante *“Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”* e s.m.i.;
- il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali di cui al D.P.Reg. del 27 agosto 2004, n. .277 e s.m.i.;
- la D.G.R. 19.6.2020, n. 893, *“Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali”* e s.m.i.;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta regionale n.1122 del 25 luglio 2023, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità alla dott.ssa Gianna Zamaro;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

**La Giunta regionale**, all'unanimità,

## **DELIBERA**

**1.** Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di *“Protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale”*, di cui all'allegato n. 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

- 2.** Di autorizzare la stipula del Protocollo d'Intesa di cui al punto 1), al fine di disciplinare modalità operative efficaci ed agevoli per lo scambio delle informazioni relative all'attribuzione dei codici fiscali ai minori stranieri, prevedendo procedure idonee ad assicurare, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, un coordinamento e una cooperazione idonee a sostenere la semplificazione e l'uniformità delle procedure.
- 3.** Di autorizzare il Direttore centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, o suo delegato, alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa di cui al punto 1) e all'adozione degli atti conseguenti e per l'attuazione dello stesso.
- 4.** Di autorizzare modifiche allo schema di Protocollo d'Intesa di cui al punto 1) di natura non sostanziale, anche per adattarlo a specifiche esigenze operative.
- 5.** Di precisare che il Protocollo d'Intesa di cui al punto 1) avrà durata triennale e sarà prorogabile tacitamente per una durata analoga a quella iniziale, qualora non intervenga una diversa ed espressa volontà delle parti.
- 6.** Di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE